



COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'
(Provincia di Verona)

R E G O L A M E N T O

P O L I Z I A U R B A N A

*Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n.8 del 31/03/2009*

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- » 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
 - » 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze, autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II - DISCIPLINA DEL SUOLO E DELLE ACQUE PUBBLICHE

- » 4 – Inquinamento atmosferico e delle acque
- » 5 - Definizione di suolo pubblico
- » 6 - Occupazione di suolo pubblico
- » 7 - Domanda per l'occupazione di suolo pubblico
- » 8 - Limiti e divieti relativi all'occupazione del suolo pubblico. Diniego dell'autorizzazione.
- » 9 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- » 10 - Scarico di rottami e di detriti
- » 11 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- » 12 - Installazione di tende solari
- » 13 - Installazione di vetrine
- » 14 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- » 15 - Luminarie
- » 16 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- » 17 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
- » 18 - Installazioni di chioschi ed edicole
- » 19 – Limiti allo svolgimento di giochi sul suolo pubblico e divieto di lanciare sassi
- » 20 - Collocamento di condutture

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- » 21 - Disposizioni di carattere generale
 - » 22 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
 - » 23 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
 - » 24 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
 - » 25 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
 - » 26 – Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
 - » 27 - Trasporto di materiale di facile dispersione
 - » 28 – Emissione o produzione di esalazioni, fumo, polvere, odori nauseanti o inquinanti
 - » 29 – Divieto di dare fuoco a sterpaglie, ramaglie e rifiuti
 - » 30 - Sgombero della neve
 - » 31 – Divieto di lavare e riparare veicoli su aree pubbliche
 - » 32 – Spolveramento di panni e tappeti
 - » 33 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
 - » 34 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti
 - » 35 - Divieto di affiggere cartelloni e simili sui beni pubblici e di imbrattare i muri
-
- » 36 – Divieto di segatura e spaccatura di legna
 - » 37 – Sosta di autocaravan e caravan

CAPO IV - ANIMALI

- » 38 – Disposizioni riguardanti gli animali
- » 39 – Animali da affezione
- » 40 – Disposizioni specifiche per i cani
- » 41 – Allevamento di animali nel centro abitato per il conseguimento di un reddito o per autoconsumo

CAPO V - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- » 42 - Manutenzione degli edifici
- » 43 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- » 44 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- » 45 – Collocamento di antenne per la ricezione di trasmissioni televisive o radiofoniche, installazione di condizionatori d'aria
- » 46 - Ornamento esterno ai fabbricati
- » 47 - Depositi in proprietà privata
- » 48 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- » 49 – Bagni e piscine pubbliche
- » 50 – Esposizione di carcasse di animali macellate o loro parti. Trasporto carni
- » 51 - Viali e giardini pubblici
- » 52 - Vasche e fontane
- » 53 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
- » 54 - Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità
- » 55 – Materiale e pubblicità pornografica

CAPO VI - QUIETE PUBBLICA

- » 56 - Inquinamento acustico
- » 57 - Esercizio di mestieri, arti e industrie
- » 58 - Attivazione di macchinari azionati a motore
- » 59 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- » 60 - Rumori nei locali pubblici e privati
- » 61 - Uso di strumenti sonori
- » 62 - Venditori e suonatori ambulanti
- » 63 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- » 64 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- » 65 – Venditori a domicilio, distribuzione di pubblicità presso il domicilio delle persone
- » 66 – Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili
- » 67 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- » 68 – Impianti di allarme per gli edifici

CAPO VII - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- » 69 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- » 70 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- » 71 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- » 72 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili
- » 73 - Forni
- » 74 - Uso di fiamma libera e stufe da esterno
- » 75 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi e fuochi artificiali
- » 76 - Animali pericolosi o vaganti liberi
- » 77 - Strumenti da taglio
- » 78 - Trasporti di oggetti scomodi o pericolosi

- » 79 - Trasporto di acqua gassata e di seltz
- » 80 - Scalpellamento di vie o piazze
- » 81 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici
- » 82 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- » 83 - Materiale di demolizione
- » 84 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- » 85 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- » 86 - Illuminazione dei portici, delle scale e dei anditi
- » 87 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VIII - DISPOSIZIONI ANNONARIE E SUL COMMERCIO

- » 88 – Orari degli esercizi
- » 89 - Pesature delle merci. Disciplina degli involucri
- » 90 - Vendita e scorta delle merci
- » 91 - Vendita del pane
- » 92 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- » 93 - Merce venduta con il sistema del self service
- » 94 - Esalazioni provenienti dalle merci
- » 95 - Tabella per la vendita del combustibile
- » 96 - Requisiti dei locali di vendita
- » 97 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- » 98 – Requisiti dei carretti utilizzati per la vendita di merci su aree pubbliche

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- » 99 - Esercizio di mestieri girovaghi
- » 100 – Baracche per pubblici spettacoli
- » 101 - Elemosina

CAPO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- » 102 - Cortei funebri
- » 103 - Processioni - Manifestazioni

CAPO XI - SANZIONI

- » 104 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
- » 105 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- » 106 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- » 107 - Procedure autorizzative
- » 108 - Disposizioni transitorie
- » 109 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Essa concerne la tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed il decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini; fatte salve le competenze proprie dell'Autorità dello Stato od altri enti, ai sensi della Costituzione e delle leggi vigenti.
3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.
3. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di polizia urbana e decoro urbano, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza ai dipendenti comunali ed ad altri soggetti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. I soggetti di cui al comma 3 operano con riferimento ai procedimenti amministrativi sanzionatori derivanti dal presente regolamento.
5. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative comunali, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza, emanando inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.
6. Chiunque in occasione del manifestarsi di circostanze straordinarie ed urgenti che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, è tenuto ad osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto dal personale della Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze, autorizzazioni

e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le richieste di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, disciplinate dal presente Regolamento, devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi licenze, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
 - d) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - e) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - f) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
3. Ove lo ritenga opportuno, l'Autorità comunale potrà subordinare talune autorizzazioni a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo e all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente. Alle associazioni che ottengono il patrocinio comunale non si applica la disposizione di cui al precedente capoverso.
4. Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e/o condizioni da osservare.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che L'Autorità comunale ritenga di imporre.
6. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.
7. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, disciplinate dal presente Regolamento, non possono avere durata superiore ad un anno decorrente dalla data del rilascio ed alla scadenza vanno rinnovate.
8. Salvo che non sia indicata una diversa sanzione nei singoli articoli del Regolamento, chiunque pone in essere situazioni per le quali è prescritto l'ottenimento di un permesso, una licenza, una autorizzazione, una concessione o un nulla osta, senza esserne preventivamente in possesso, ovvero senza aver atteso, se applicabile, il decorso dei termini di cui agli artt. 19 e 20 della legge n° 241 / 1990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 70,00 ed un massimo di € 300,00, non immediatamente conciliabile.

CAPO II
DISCIPLINA DEL SUOLO E DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 dalle particolari norme legislative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni, per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5 - Definizione di suolo pubblico

1. Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.
2. Nel caso di aree private così come individuate al comma 1 del presente articolo, occorre anche, ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, il consenso del proprietario di esse.

Art. 6 - Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. E' sempre proibita qualunque manomissione, alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti e sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità comunale.
3. Dovranno pure ottenere l'autorizzazione coloro che intendono dare in luoghi pubblici o aperti al pubblico transito: rappresentazioni teatrali, cinematografiche e altri simili trattamenti o effettuare azioni destinate ad essere riprodotte con il cinematografo.
4. Le occupazioni mediante esposizione di cartelli, tabelloni o simili mezzi, effettuate da associazioni, enti o partiti politici che non superino le 24 ore, non sono soggette ad autorizzazioni e potranno essere consentite su istanza scritta dell'interessato, a condizione che non venga arrecato intralcio al transito delle persone o alla circolazione dei veicoli.
5. Le occupazioni di breve durata, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, lampade e simili, tali da non costituire pericolo o intralcio, sono consentite senza autorizzazione, fuorché negli orari che possono essere vietati dal Sindaco con apposita ordinanza.
6. La violazione di quanto disposto al comma 4 ivi compresa l'omessa presentazione dell'istanza scritta, comporta per il trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00. Analoga sanzione amministrativa è stabilita con riferimento al comma 5, nei confronti di chi occupando il suolo pubblico crei pericolo o intralcio alla libera circolazione di veicoli o pedoni, ovvero non rispetti gli orari di divieto imposti con apposita ordinanza.

Art. 7 – Domanda per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito ai sensi del presente regolamento, dovrà indicare nella domanda di autorizzazione oltre a quanto previsto dall'art. 3, anche la località e la estensione dello spazio utilizzato, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.
2. Laddove la richiesta avanzata appaia di complessa valutazione, il responsabile dell'ufficio incaricato dell'istruttoria ha la facoltà di far integrare la stessa con planimetrie, rappresentazioni grafiche, fotografiche o altra documentazione ritenuta idonea alla definizione della pratica.

Art. 8 – Limiti e divieti relativi all'occupazione di suolo pubblico. Diniego dell'autorizzazione.

1. Le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente Regolamento debbono essere negate quando pregiudichino la pubblica incolumità o arrechino intralcio alla viabilità.
2. Al concessionario e a chiunque altro utilizzi a qualsiasi titolo aree pubbliche od aperte al pubblico è sempre vietato:
 - a. infiggere pali o punte nel suolo;
 - b. smuovere o danneggiare la pavimentazione;
 - c. ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici o ai negozi;
 - d. depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rovinacci o rottami nell'area concessa;
 - e. occupare una superficie per uno spazio superiore a quella autorizzata;
 - f. occupare una superficie per un tempo maggiore o diverso da quello autorizzato;è altresì fatto obbligo di:
 - g. porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
 - h. garantire, se il tratto occupato è destinato alla circolazione dei pedoni, il transito secondo quanto stabilito in materia dal codice della strada e dall'autorizzazione rilasciata;
 - i. ripristinare al termine dell'occupazione ogni eventuale danno arrecato al suolo.
3. I concessionari del suolo pubblico, e coloro che su di esso abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci o eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia o rifiuto.
4. La violazione dei divieti e degli obblighi indicati al comma 2 e 3, comporta per il trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.
5. Il responsabile dell'ufficio comunale incaricato del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o di altra autorizzazione, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie, dispone ove sia previsto dal presente regolamento, l'immediata rimozione di ogni oggetto, attrezzatura, installazione che occupino senza autorizzazione il suolo pubblico, lo spazio ad esso sovrastante, ovvero siano da questo visibili.
6. Nel caso che la persona fisica o giuridica a cui è diretto l'ordine di cui al precedente comma, non ottemperi nei modi e tempi stabiliti dall'Autorità comunale con esso, si provvederà a rimuovere oggetti, attrezzature ecc. ovvero a sgomberare l'area d'ufficio, addebitando le conseguenti spese ai soggetti diffidati.

Art. 9 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Nei centri abitati del Comune sono istituite delle piazzole di sosta per carico e scarico merci secondo le norme del codice della strada vigente.
2. In tali aree la sosta è consentita ai veicoli adibiti al trasporto di cose e ai veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, limitatamente alle operazioni di scarico e carico per il tempo stabilito dall'ordinanza istitutiva delle singole piazzole.
3. E' altresì consentita la sosta su di esse, di autovetture i cui conducenti debbano caricare o scaricare merce pesante e/o voluminosa, previa autorizzazione rilasciata dal Corpo di Polizia Locale.
4. Qualora le operazioni di carico e scarico merci, traslochi e operazioni simili non possano essere eseguite utilizzando le piazzole di cui al comma 1 del presente articolo, né in altra zona del tratto stradale interessato in conseguenza dell'obbligo di rispetto di segnaletica verticale e/o orizzontale presente in loco, potrà essere autorizzata la sosta in deroga alla segnaletica stradale vigente.
5. Per effettuare le operazioni di carico e scarico merci indicate al precedente comma, gli interessati dovranno richiedere l'autorizzazione per occupare suolo pubblico presso gli uffici della Polizia Locale, a condizione che i divieti da derogare siano stati imposti con ordinanza sindacale.
6. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci di cui al comma 5, sono subordinate oltre che al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 ed all'accertata impossibilità di effettuare tali operazioni in aree private adatte allo scopo che siano nella disponibilità oltre che del trasportatore anche, eventualmente, del destinatario delle merci.
7. L'Amministrazione comunale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari modalità e tempi di esecuzione ed anche rifiutarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
8. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento del suolo pubblico.
9. La violazione di quanto disposto ai precedenti commi 2, 3, 8 nonché l'omesso rispetto dell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 7, comporta per il trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.
10. L'omessa richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 5, ovvero la fruizione in assenza di autorizzazione di un'area come individuata ai sensi del comma 4, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 10 - Scarico di rottami e di detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione comunale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento, qualsiasi trasporto sul suolo pubblico di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.
3. La violazione dei precedenti divieti ed obblighi comporta a carico del trasgressore, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.
4. Nel caso di violazioni accertate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 consegue a carico del trasgressore, l'applicazione di quanto disposto dall'art. 8 commi 5 e 6 del Regolamento

Art. 11 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. Salvo che altro regolamento comunale non disciplini l'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, è fatto obbligo a chiunque abbia interesse di poter fruire di spazio pubblico con le predette attrezzature, di ottenere apposita concessione dall'Autorità comunale.
2. L'occupazione di suolo pubblico davanti ai negozi può essere concessa soltanto a favore dei gestori dei negozi prospicienti detto spazio.
3. La concessione indicherà il periodo di occupazione del suolo pubblico autorizzato, le modalità ed i termini che il concessionario dovrà rispettare per poter fruire legittimamente di tale suolo.
4. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
5. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche quando le misure minime fossero rispettate, allorché vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
6. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
7. La violazione delle prescrizioni contenute nella concessione di cui al comma 3, comporta per il trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.
8. L'omessa richiesta della concessione di cui al comma 1, comporta per il trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.
9. In caso di occupazione non autorizzata di suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, consegue a carico del trasgressore l'applicazione di quanto disposto dall'art. 8 commi 5 e 6.

Art. 12 - Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio o da altro specifico regolamento comunale, per le tende solari dei piani terreni la cui proiezione ricade su area pubblica o aperta al pubblico transito, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiedi meno 10 cm., ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,00.
2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza del marciapiedi antistante l'immobile.
3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.
4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
6. Le diverse misure dettate nel presente articolo possono essere ridotte od aumentate

quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

7. La violazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5, nonché l'omesso rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 13 - Installazione di vetrine

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.
2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.
3. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma comporta a carico del trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.
4. L'omessa richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 1, comporta per il trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.
5. Nel caso di installazione non autorizzata di vetrine e simili nel suolo pubblico, consegue a carico del trasgressore, l'applicazione di quanto disposto dall'art. 8 commi 5 e 6 del Regolamento.

Art. 14 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso del proprietario, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale. È obbligatorio che gli stessi siano dignitosi.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti di cui sopra, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
3. È fatto divieto di attaccare drappi, addobbi e festoni ad alberi, pali della luce, su pali della pubblica illuminazione.
4. È fatto obbligo al committente di far rimuovere i drappi, gli addobbi e i festoni entro 48 ore dal termine della festa cui si riferiscono.
5. La violazione dei precedenti commi 3 e 4 comporta a carico del trasgressore, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.
6. Nel caso che l'esposizione degli addobbi, dei drappi, dei festoni permanga per oltre una settimana dalla data della fine delle manifestazioni, consegue a carico del trasgressore, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 150,00, l'applicazione di quanto disposto dall'art. 8 commi 5 e 6 del Regolamento.

Art.15 – Luminarie

1. Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 30 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Le luminarie installate in occasione di sagre ed altre manifestazioni pubbliche o religiose non soggiacciono al limite temporale precedentemente indicato.
2. Gli interessati devono richiedere al competente ufficio comunale l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante, previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.110 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. I committenti sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.
4. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata, sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
6. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 4,70 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e m. 3.00 se sovrastano invece parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.
7. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.
8. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 6, 7, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00; la violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.
9. In assenza della dichiarazione di cui al comma 4, l'Amministrazione comunale intima mediante diffida indirizzata al proprietario delle luminarie ed a colui che ne ha commissionato la loro installazione, se persona diversa, di adempiere entro un congruo termine alla presentazione dell'attestazione. Nel caso che l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno poste a carico dei soggetti installatori qualora individuati, ovvero del committente o del loro proprietario.
10. Nel caso che le luminarie natalizie permangano in opera per oltre dieci giorni dalla data di termine esposizione di cui al comma 1, consegue l'applicazione di quanto disposto dall'art. 8 commi 5 e 6 del regolamento.
11. Il precedente comma non si applica per le luminarie poste in opera da pubbliche amministrazioni.

Art. 16 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico.
2. E' sempre fatto divieto di porre le derrate alimentari e le eventuali cassette che le contengono a diretto contatto con il suolo.
3. La violazione del precedente comma comporta a carico del trasgressore la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

Art. 17 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P. S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi. E' ammessa la possibilità di certificare l'idoneità della struttura, mediante consegna al Comune di un'attestazione allo scopo rilasciata da un tecnico abilitato.
3. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1, comporta nei confronti del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.
4. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 l'Amministrazione comunale intima, mediante diffida, al committente della struttura ed al montatore della stessa di rimuoverla entro un congruo termine. Qualora alla scadenza del termine predetto, né il committente né il montatore abbiano provveduto alla rimozione degli impianti, essi verranno tolti a cura dell'Amministrazione comunale e le spese saranno poste a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.

Art. 18 - Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sentito il parere del Comando di Polizia Locale.
2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.
3. L'omessa richiesta della concessione di cui al precedente comma 1, comporta nei confronti del trasgressore l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.
4. Nel caso di installazione non autorizzata di chioschi o edicole sul suolo pubblico, consegue l'applicazione a carico del trasgressore di quanto disposto dall'art. 8 commi 5 e 6 del Regolamento.

Art. 19 – Limiti allo svolgimento di giochi sul suolo pubblico e divieto di lanciare sassi

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito veicolare o pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
2. E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico l'uso di trampoli. Il loro impiego è ammesso in occasione di manifestazioni di pubblico divertimento debitamente autorizzate.
3. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

4. Con apposito provvedimento, sono individuate le zone del territorio comunale in cui sono consentiti i giochi con la palla, individuali o di gruppo. Il provvedimento determina altresì limiti e modalità dei giochi nel territorio comunale, prevedendo in ogni caso che detti giochi sono limitati ai ragazzi di età eguale o inferiore agli anni 14 e nel rispetto dei seguenti orari: dal 1 ottobre al 30 aprile dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; dal 1 maggio al 30 settembre dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00.
5. Dai limiti di cui al comma 4 sono escluse le aree permanentemente destinate allo svolgimento di attività sportive, sono altresì esclusi i giochi che si tengono in occasione di sagre, tornei, campionati sportivi ed altre analoghe manifestazioni, le quali soggiacciono invece alle specifiche limitazioni previste nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità comunale dietro richiesta del soggetto interessato.
6. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.
7. La violazione della disposizione indicata al comma 3, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00. Qualora la violazione venga reiterata per più di due volte nel corso dell'anno, ovvero sia ripetuta in successione nell'ambito di uno stesso episodio, la conciliazione in via breve non è ammessa e l'Autorità comunale applicherà al trasgressore, in relazione alla gravità dei fatti accertati, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 500,00.

Art. 20 - Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., è concessa in seguito a regolare domanda, in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle altre eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale, le quali saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto sia all'atto dell'impianto, che in seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.
7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale ai fini della disciplina della circolazione stradale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio

dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

9. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.
10. L'omessa richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.
11. L'omesso rispetto degli altri obblighi e divieti previsti nel presente articolo, comporta a carico del concessionario la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 21 - Disposizione di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.
2. E' altresì specificatamente vietato su tutto il suolo pubblico:
 - a) eseguire la pulizia della persona, di cose e di animali;
 - b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti;
 - c) sputare per terra;
 - d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
 - e) effettuare pratiche sportive o ricreative che per le loro modalità di svolgimento comportino la formazione di imbrattamenti, deturpamenti o comunque sporcizia, non facilmente eliminabile;
 - f) entrare negli spazi erbosi su cui è visibile apposita segnaletica di divieto di calpestio;
 - g) nuotare o bagnarsi in ogni specchio acqueo in prossimità od all'interno di centri abitati che non sia stato specificatamente destinato a tale scopo.
3. L'omesso rispetto degli obblighi e divieti previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 22 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito ai gestori di esercizi pubblici, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
2. L'omesso rispetto degli obblighi e divieti previsti nel presente articolo comporta a carico del trasgressore, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 23 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
2. L'omesso rispetto degli obblighi e divieti previsti nel presente articolo comporta a carico del trasgressore, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 24 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.
2. L'omesso rispetto degli obblighi previsti nel presente articolo comporta a carico del trasgressore, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 25 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio dalle immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla propria attività ed abbandonati nelle immediate vicinanze; in modo che all'orario di chiusura dell'attività, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita.
3. L'omesso rispetto degli obblighi e divieti previsti nel presente articolo comporta a carico del trasgressore, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 26 - Depositi ed asporto dei rifiuti.

1. I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità, nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza, ovvero dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti o in contenitori, dalle finestre nelle strade e nelle piazze.
3. E' vietato depositare o conferire con modalità diverse da quelle stabilite ai sensi del comma 1, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti o comunque immondizie od altri oggetti.
4. Salvo quanto può essere disposto dall'apposito regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta o smaltimento, senza giustificato motivo, è comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiali ivi giacente.
5. E' vietato rovistare fra i rifiuti contenuti nei cestini o nei cassonetti collocati lungo le pubbliche vie, è altresì vietato spostarli senza autorizzazione dal luogo dove sono collocati.
6. L'omesso rispetto degli obblighi e divieti previsti nei commi 1, 2 e 3, comporta a carico del trasgressore, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.
7. Il mancato rispetto dei divieti di cui ai commi 4 e 5, comporta a carico del trasgressore, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

Art. 27 - Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come carta, cartone, rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti allo scopo, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Se nel caricare o scaricare oggetti o merci destinati alle case o ai negozi posti lungo le pubbliche vie, si verifichi la loro caduta sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto - spedito le merci e dal loro trasportatore.
4. E' fatto obbligo alle persone rese responsabili delle violazioni indicate nei precedenti commi , di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico eventualmente insudiciatosi od imbrattatosi in conseguenza dell'omesso rispetto di esse.
5. Il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui al presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00..
6. A coloro che non ottemperino alle disposizioni anche verbali, impartite dal personale di Polizia Locale o dell'ufficio tecnico, dirette a disciplinare l'attività di pulizia del suolo pubblico così come previsto dal precedente comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00.

Art. 28 – Emissione o produzione di esalazioni, fumo, polvere, odori nauseanti o inquinanti

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia.
2. E' proibita la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero nauseanti per la comunità.
3. Coloro che in conseguenza della loro attività hanno necessità di compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono porre in essere le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.
4. Fatti salvi i provvedimenti da adottarsi ai sensi delle leggi in vigore contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti che la situazione richiede.
5. Il mancato rispetto di quanto vietato dal comma 1, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.
6. L'omesso rispetto del divieto di cui al comma 2, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 150,00.
7. Il mancato rispetto dei provvedimenti del Sindaco adottati ai sensi del comma 4, fatte salve le eventuali sanzioni penali, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 400,00, non immediatamente conciliabile.

Art. 29 – Divieto di dare fuoco a sterpaglie, ramaglie e rifiuti

1. Fatta salva la deroga di cui all'art. 75 comma 4 secondo periodo del Regolamento, è comunque sempre vietato bruciare sterpi, ramaglie verdi e rifiuti di qualsiasi natura.
2. Il mancato rispetto di quanto vietato dal comma 1, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 150,00, nonché l'obbligo di spegnere immediatamente il fuoco.
3. A coloro che non ottemperino alle disposizioni anche verbali, impartite dal personale di Polizia Locale o comunale allo scopo incaricato, dirette a disciplinare l'attività di spegnimento prevista al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 65,00 ad un massimo di € 390,00.

Art. 30 - Sgombero della neve

1. I proprietari e i conduttori di case, hanno l'obbligo solidale di collaborare con la pubblica amministrazione, allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve depositatasi nei cortili privati. Solamente nei casi di verificata ed assoluta urgenza e necessità, nel rispetto delle eventuali misure cautelari prescritte, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.
4. E' vietato gettare o spargere acqua od altri liquidi che possono gelare.
5. L'omesso rispetto degli obblighi e divieti previsti nel comma due e seguenti del presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 31 - Divieto di lavare e riparare veicoli su aree pubbliche

1. E' proibito lavare in luoghi pubblici ed aperti al pubblico i veicoli.
2. Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli salvo che non siano determinate da forza maggiore o cause fortuite.
3. L'omesso rispetto degli obblighi e divieti previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 32 - Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni le operazioni di cui sopra sono consentite dalle ore 7 sino alle ore 9 del mattino.
3. E' vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le

scale di abitazione.

4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.
5. L'Autorità comunale con propria ordinanza potrà stabilire orari e modalità diverse.
6. L'omesso rispetto degli obblighi e divieti previsti nel presente articolo comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 33 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico, senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.
2. L'omessa richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 1, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 34 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. Fatte salve eventuali disposizioni in materia dettate da altro regolamento comunale, è vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto o la distribuzione sui veicoli di opuscoli, foglietti ed altri oggetti aventi contenuto pubblicitario.
2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.
3. L'omesso rispetto dei divieti previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 35 - Divieto di affiggere cartelloni e simili sui beni pubblici e di imbrattare i muri

1. E' vietato appendere, applicare, affiggere o comunque utilizzare pali della pubblica illuminazione, piante, panchine e qualsiasi altra struttura comunale esposta alla pubblica fede, al fine di collocarvi cartelli, fogli, stendardi, manifesti e simili finalizzati a pubblicizzare avvisi vari, manifestazioni, sagre, convegni, matrimoni ed altri eventi sia pubblici che privati; eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.
2. E' vietato dipingere, tracciare simboli, scritte sui muri esposti alla pubblica vista, salvo che le predette iscrizioni o disegni non siano preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale in quanto riconosciute di pubblica utilità o di particolare pregio artistico.
3. L'omesso rispetto dei divieti previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00. Se dall'omesso rispetto dei divieti di cui sopra, deriva per il bene pubblico un deterioramento non eliminabile con la semplice rimozione della cosa applicata su di esso, a carico del trasgressore è stabilita, fatto salvo

l'eventuale azione civile per il risarcimento del danno, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 350,00, non immediatamente conciliabile

Art. 36 - Divieto di segatura e spaccatura della legna o di altri materiali

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare la legna o altri materiali senza aver presentato apposita istanza all'Autorità comunale.
2. L'autorità comunale può prescrivere particolari cautele atte ad evitare l'ingenerarsi di molestie a terzi. Può altresì vietare tale attività laddove la sua effettuazione risulti pregiudizievole per la pubblica tranquillità, ovvero pur in presenza dell'adozione delle cautele previste dall'art. 28 comma 3, costituisca fonte di eccessiva produzione di polvere o pulviscolo.
3. L'omesso rispetto dei divieti previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 37 - Sosta di autocaravan o caravan

1. Lo stazionamento di caravan o autocaravan finalizzato alla fruizione delle attrezzature e dei servizi presenti nel vano abitabile di essi, è consentita solo presso le aree appositamente attrezzate e preventivamente individuate dall'amministrazione comunale.
2. L'Autorità comunale, al fine di garantire la fruibilità delle aree attrezzate di cui al comma 1 al maggior numero di utilizzatori possibili, può stabilire con apposito provvedimento limiti temporali alla permanenza in essa dello stesso autocaravan o caravan.
3. Dove venga accertata presso le suddette aree una situazione igienica precaria, l'Autorità comunale può disporre, previa assunzione di idoneo provvedimento motivato, lo sgombero ai fini della pulizia o disinfestazione della superficie, ivi compresa l'eventuale rimozione dei mezzi in loco presenti che ostacolassero le operazioni predette.
4. Fuori delle suddette aree è sempre disposto lo sgombero di autocaravan o caravan che si trovassero nelle condizioni di cui al comma 1.
5. Il proprietario del veicolo e il suo utilizzatore se persona diversa, sono soggetti in caso di accertata violazione dell'obbligo di cui al comma 1 o del superamento del limite temporale di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

CAPO IV ANIMALI

Art. 38 - Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.
4. Il transito di gruppi di animali nei centri abitati potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Corpo di Polizia Locale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
5. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni ed alle località prevalentemente rurali.
6. L'omesso rispetto dei divieti di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.
7. L'omessa richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 4 comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 39 – Animali da affezione

1. Gli animali di affezione devono essere sempre custoditi da chi li alleva, in maniera tale da garantire che le loro condizioni di vita non comportino per essi patimenti o privazioni, e che gli ambienti in cui sono tenuti siano sempre in buone condizioni igienico - sanitarie.
2. Il proprietario, il conduttore e chiunque altro abbia la materiale disponibilità di un animale da affezione, è tenuto a sorvegliarlo con la massima cura al fine di evitare che il medesimo possa arrecare pericolo o fastidio a terzi.
3. E' vietato lasciar vagare liberi entro l'abitato qualsiasi specie di animale da affezione, come pure tenere per periodi di non breve durata, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.
5. Fatte salve le disposizioni nazionali e regionali in materia, ove vi sia la presunzione che un animale di affezione subisca patimenti o privazioni ovvero sia tenuto in condizioni ambientali non idonee, l'Autorità comunale può disporre con atto motivato emesso a carico del detentore o del proprietario di esso, che entro un congruo lasso di tempo assegnato, venga prodotta idonea certificazione, redatta da un veterinario abilitato, nella quale sia attestato il suo stato di salute e/o l'idoneità dell'ambiente in cui è tenuto.

6. Il mancato rispetto del provvedimento di cui al comma 5, comporta l'applicazione a carico della persona destinataria di esso, di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 60,00 ed un massimo di € 460,00, non immediatamente conciliabile.

Art. 40 – Disposizioni specifiche per i cani

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli del presente capo, è fatto obbligo ai conduttori di cani negli spazi pubblici o aperti al pubblico di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con idonea attrezzatura che debbono avere al seguito. Gli escrementi debbono essere depositati nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.
2. L'attrezzatura di cui al precedente comma deve essere esibita a semplice richiesta del personale di Polizia locale.
3. Nessuno può condurre contemporaneamente più di due cani per volta.
4. E' vietato affidare la conduzione di un cane sul suolo pubblico od aperto al pubblico a minori di anni 14 ed a persone che chiaramente si appalesino, anche con riferimento alla razza o dimensione dell'animale, come inadeguate ad esercitare un adeguato controllo su di esso.
5. E' proibito l'accesso dei cani, anche se muniti di museruola e condotti al guinzaglio, nei giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, edifici e luoghi pubblici anche non recintati, in cui siano presenti giochi per bambini.
6. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, fatte salve le superiori disposizioni in materia, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
7. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
8. I proprietari dei cani dovranno adottare gli opportuni accorgimenti affinché gli animali non possano uscire dalle recinzioni ovvero sporgere da esse con la testa. Nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di pubblico transito, dovrà garantirsi con l'adozione di ulteriori idonee misure di sicurezza, l'impossibilità che gli animali morschino i passanti.
9. L'omesso rispetto degli obblighi e dei divieti indicati nei commi da 1 a 8, fatte salve le concorrenti disposizioni e sanzioni previste con leggi e/o provvedimenti statali o regionali, comportano a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
10. Gli obblighi ed i divieti di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 non si applicano ai cani adibiti all'accompagnamento di persone non vedenti. Ai cani da pastore quando adibiti al controllo del gregge, oltre a non applicarsi le disposizioni indicate al precedente capoverso, non si applica neppure la disposizione di cui al comma 6 prima parte.

Art. 41 – Allevamento familiare di animali nel centro abitato per il conseguimento di un reddito o per autoconsumo

1. Nel centro abitato è autorizzata la detenzione, per ogni nucleo familiare, in un luogo idoneo adiacente all'abitazione ed in maniera tale da non recare incomodo al vicinato, di non più di quindici animali avicunicoli, fatte salve comunque le condizioni igienico sanitarie e ambientali.

2. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie previste dai regolamenti vigenti.
3. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sempre assentita, salva contraria motivata comunicazione da parte del competente ufficio comunale, a condizione che la persona interessata presenti al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui risulti il numero e tipo di animali allevati, il luogo di soggiorno degli stessi nonché la durata temporale dell'allevamento.
5. La persona che pone in essere un allevamento senza aver provveduto a comunicarne l'esistenza con le modalità di cui al comma 4, è soggetta ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.
7. Nel caso che presso un allevamento venga accertato un numero di capi superiori a quello ammesso ovvero lo stesso non sia stato denunciato, l'Autorità comunale ordina con idoneo provvedimento, la riduzione degli animali entro il limite numerico massimo ammesso, ovvero l'allontanamento di tutti gli animali. Nel caso invece che l'allevamento rechi accertato incomodo al vicinato l'Autorità comunale provvederà a prescrivere gli accorgimenti idonei ad eliminare tali inconvenienti, oppure ove ciò non fosse possibile ne dispone la chiusura.
8. L'omesso rispetto dei provvedimenti di cui al comma 7, comporta nei confronti del trasgressore dei medesimi, l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 65,00 ed un massimo di € 390,00, non immediatamente conciliabile.

CAPO V DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 42 - Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. Quando vengono eseguiti lavori di qualsiasi natura su edifici o parti o elementi di essi, in forza dei quali possa essere recato pregiudizio al pubblico transito sia esso pedonale che veicolare, è fatto obbligo all'esecutore di tali opere di apporre in maniera visibile segnali ed avvisi onde evitare danni ai passanti.
3. I proprietari degli edifici sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e delle insegne solidalmente con gli eventuali concessionari delle stesse, inoltre sono tenuti ad assicurare che i numeri civici destinati all'individuazione dei fabbricati siano sempre visibili dalla pubblica via.
4. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici, salvo che non sia diversamente stabilito da altro regolamento comunale, dovrà presentarsi prima dell'inizio delle opere al competente ufficio comunale, apposita istanza da parte del proprietario del fabbricato. Ai fini della tutela della circolazione stradale ovvero, in presenza di tinteggiatura del fabbricato, allo scopo di armonizzare l'intervento manutentivo con gli edifici attigui o con l'ambiente naturale circostante, il suddetto ufficio potrà disporre le opportune prescrizioni a cui il proprietario del fabbricato dovrà attenersi.
5. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
6. L'autorità comunale disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
7. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta prospettanti il suolo pubblico, per tutta la loro lunghezza e altezza.
8. L'omessa presentazione dell'istanza di cui al comma 4 od il mancato rispetto delle disposizioni impartite dal competente ufficio comunale, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.
9. L'omesso rispetto degli altri divieti e obblighi previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 43 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
4. L'omesso rispetto dei divieti previsti nei commi 2 e 3, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.
5. L'omessa richiesta dell'autorizzazione di cui al commi 1 e 2 o l'eventuale mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 44 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.
3. L'omessa richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero la collocazione di targhe o lapidi prive di autorizzazione comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.
4. Nel caso di installazione non autorizzata di targhe, lapidi commemorative, consegue l'applicazione a carico del trasgressore di quanto disposto dall'art. 8 commi 5 e 6 del Regolamento.

Art. 45 - Collocamento di antenne per la ricezione di trasmissioni televisive o radiofoniche, installazione di condizionatori d'aria.

1. E' vietata l'installazione di antenne per la ricezione di trasmissioni televisive ivi comprese quelle di tipo satellitare, sui poggiali o sulle facciate degli edifici prospicienti la pubblica via o da essa visibili.
2. Analogo divieto è esteso alle antenne per la ricezione di trasmissione radiofoniche ivi comprese quelle per trasmissioni radioamatoriali.
3. L'installazione delle predette antenne su edifici e/o complessi monumentali vincolati è consentito solo sul tetto dei medesimi.
4. I condizionatori d'aria sono impianti tecnici a servizio di una o più unità immobiliari ed hanno dimensioni variabili, dalla piccola cassetta amovibile fino alle torri di refrigerazione.
5. Tali impianti dovranno rispettare le specifiche condizioni di rumorosità previste dalla vigente disciplina in materia.
6. Le emissioni rumorose provenienti da tali apparecchiature debbono rispettare i valori di accettabilità presso i ricettori esposti, prescritti dalla vigente normativa.
7. Le canalette della raccolta di acque di condensa devono essere opportunamente raccordate ai canali di gronda o alla rete fognaria, o raccolte a cura del richiedente.

8. Per gli impianti fissi, da porre all'esterno, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - 1) che siano prioritariamente posti sulla copertura degli edifici, o lungo le facciate interne o secondarie;
 - 2) nel caso sia inevitabile l'installazione su facciate lungo strade principali, l'impianto è ammissibile su logge o terrazze, su appositi rientri, lesene del prospetto, o schermati con grigliati metallici a maglia fine, che non impediscano la movimentazione dell'aria, dipinti con colori uguali a quelli della facciata, atti a nascondere la vista il più possibile;
 - 3) nei centri storici o ad essi assimilati e nelle zone ad attività di interesse pubblico, che siano posti esclusivamente sulle facciate interne o secondarie, siano inseriti, ove possibile, in apposite nicchie ricavate nel sottotetto sopra la linea di gronda, siano dipinte con colori uguali a quelli delle facciate in cui si inseriscono.
9. Ove non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al precedente comma, l'installazione di condizionatori d'aria dovrà avvenire utilizzando esclusivamente modelli a totale invisibilità esterna.
10. L'omesso rispetto dei divieti ed obblighi previsti nel presente articolo da parte del proprietario o del conduttore del fabbricato, è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.
11. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma si applica anche a chi materialmente provvede al montaggio dell'impianto d'antenna ed alla persona che ne beneficia.
12. Nel caso di installazione irregolare dei dispositivi di cui sopra, consegue l'applicazione a carico dell'utilizzatore e dell'installatore, se individuato, di quanto disposto dall'art. 8 commi 5 e 6 del Regolamento

Art. 46 - Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'inaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
3. L'omesso rispetto dei divieti e degli obblighi previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 47 - Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.
2. L'omesso rispetto del divieto previsto nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 48 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti

privati.

2. E' vietato nel centro urbano sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria, panni o tappeti fuori dalle finestre e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.
3. E' parimenti vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria, panni o tappeti sui terrazzi e poggioli prospicienti aree pubbliche o da esse visibili. Sono esclusi dal predetto divieto, gli indumenti appesi o distesi entro il limite del parapetto dei poggioli o delle terrazze, solo se questo è pieno.
4. L'omesso rispetto dei divieti previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 49 - Bagni e piscine pubbliche

1. Nelle piscine pubbliche, nei bagni pubblici ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorità comunale rese note con appositi avvisi al pubblico.
2. L'autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso bagnarsi, ponendo eventualmente divieti di circolazione con costumi succinti in determinate località.
3. L'omesso rispetto dei divieti e degli obblighi previsti nei commi 1 e 2, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 50 - Esposizione di carcasse di animali macellate o loro parti. Trasporto carni

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe carcasse di animali macellate, interiora e loro parti.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati ai sensi della vigente normativa igienico sanitaria ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.
3. L'omesso rispetto dei divieti e degli obblighi previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 51 - Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, fatto salvo quanto disposto dall'art. 40 comma 5 e comma 11 limitatamente alla persone non vedenti;
 - b. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - c. sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
 - d. guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o

- staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - f. dedicarsi a giuochi che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
 - g. svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose, purché non propulsi da motori elettrici od a termo combustione.
 3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.
 4. L'omesso rispetto dei divieti e degli obblighi previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 52 - Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida; è parimenti vietato depositarvi nei pressi recipienti o altri contenitori.
2. E' vietato impiegare l'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.
3. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
4. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.
5. L'omesso rispetto dei divieti previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 53 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa con provvedimento motivato dell'Autorità comunale, anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo ed essere di aspetto decoroso.
4. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
5. E' vietato nel centro storico applicare sulle recinzioni e/o altre strutture ombreggianti reti con maglie inferiori a mm. 10 per 10.
6. L'omesso rispetto dei divieti e degli obblighi previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.
7. L'omesso rispetto del provvedimento di cui al comma 2, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un

minimo di € 50,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 54 - Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
4. L'omesso rispetto dei divieti e degli obblighi previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 55 – Materiale e pubblicità pornografica

1. E' vietata, ad una distanza inferiore a m. 150,00 da chiese ed altri luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado, caserme ed ospedali, nonché da insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi, la vendita ovvero l'esposizione in luogo pubblico od in altro luogo da esso visibile, di pubblicità o materiale pornografico.
2. La distanza è calcolata in forma radiale con riferimento al perimetro dei luoghi di cui al comma 1. Nel caso di adiacenza fra luoghi di cui al comma 1 i lati fra di essi combacianti non sono considerati ai fini della determinazione della fascia di rispetto.
3. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai punti vendita esclusivi di giornali e riviste, rivendite e/o noleggio di videocassette e simili, i quali comunque, al pari di qualsiasi altro negozio che dovesse esporre al pubblico materiale pornografico, dovranno sempre provvedere a collocarlo in maniera tale da evitare che possa creare turbamento nei bambini.
4. Il trasgressore alle disposizioni della presente norma è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di €50,00 ed un massimo di €300,00.

CAPO VI QUIETE PUBBLICA

Art. 56 - Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della quiete pubblica, viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 57 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Salva speciale autorizzazione dell'Autorità comunale è vietato esercitare attività che siano causa di rumore o di disturbo:
 - a) nei giorni feriali dalle ore 12,30 alle ore 14,30 e dalle ore 19 alle ore 8 del mattino durante la vigenza dell'ora solare;
 - b) nei giorni feriali dalle ore 12,30 alle ore 14,30 e dalle ore 20 alle ore 7,30 del mattino durante la vigenza dell'ora legale;
 - c) il sabato pomeriggio, la domenica e le giornate festive infrasettimanali.
4. Nelle vicinanze di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese ed altri luoghi di culto, uffici pubblici, caserme è vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta da parte dell'Autorità comunale.
5. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni se i rumori od il disturbo possono recare molestia.
6. I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, affinché le industrie o le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
7. Nei casi di riconosciuta ed assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete pubblica, l'Autorità comunale può vietare o limitare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi.
8. Tutti coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano attività, mestieri, industrie che creano rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di cui sopra, nonché apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste dall'Autorità comunale nei termini da essa indicati.
9. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che prevedono l'impiego di sostanze ritenute nocive.
10. Chiunque non rispetta il divieto di cui al comma 1 e le disposizioni adottate dall'Autorità ai sensi del comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 500,00, non immediatamente conciliabile.
11. Chiunque non rispetta i divieti indicati nei commi 2, 3, 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

12. Tutti coloro che non richiedono l'autorizzazione di cui al comma 8 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 500,00, non immediatamente conciliabile.

Art. 58 - Attivazione di macchinari azionati a motore

1. L'attivazione di macchine azionate da motori in fabbricati destinati a civile abitazione, o nelle immediate vicinanze dei medesimi, è vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale.
3. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, riportandone il tipo, la potenza erogata per singola apparecchiatura e quella complessiva, ed allegando una descrizione generale dell'impianto.
4. La predetta procedura dovrà essere osservata anche in occasione di successive modifiche che venissero apportate agli impianti autorizzati.
5. La concessione di cui al comma 2 avviene fatti salvi e inalterati i diritti di terzi e può essere revocata quando:
 - a. si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal Regolamento o con quelle stabilite da altri regolamenti comunali;
 - b. non venga osservato quanto previsto dal Regolamento in materia di quiete pubblica ovvero non siano rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - c. vengano apportate abusivamente modificazioni all'impianto.
6. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore che si propaga nell'aria o nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.
7. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
8. Non si dovranno porre in opera macchinari od alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o in confine con altra proprietà o locali abitati da altri inquilini.
9. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
10. Il propagarsi di rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
11. Per gli impianti di cui sopra potrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
12. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici o elettromeccanici.
13. Chiunque non rispetta il divieto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 300,00.
14. Coloro che tenuti a farlo non richiedono l'autorizzazione di cui al comma 2 ovvero non

rispettano le prescrizioni in essa contenute, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 500,00, non immediatamente conciliabile.

15. Chiunque non rispetta i divieti e gli obblighi indicati nei restanti commi del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

Art. 59 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni, possono essere utilizzati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità, tali comunque da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
3. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provare, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
4. L'omesso rispetto dei divieti previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.
5. L'omesso rispetto delle limitazioni di cui al comma 2, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 60 - Rumori nei locali pubblici e privati.

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di impianti sonori HI-FI, per home theatre o gestiti da personal computer, apparecchi radio e televisivi.
2. L'omesso rispetto dei divieti previsti nel presente articolo, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.
3. In casi di particolare gravità, ovvero nell'ipotesi che la violazione venga reiterata per più volte nel corso dell'anno, la sanzione amministrativa è aumentata nel limite massimo ad € 300,00 e non è immediatamente conciliabile.

Art. 61 - Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro, ovvero per segnalare situazioni di emergenza.
2. In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
3. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada o dall'apposito regolamento comunale in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità tramite altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione. Speciali deroghe al predetto divieto sono ammesse in occasione

della pubblicizzazione di manifestazioni culturali, sociali, politiche di rilevante interesse per la comunità locale.

4. Nel permesso rilasciato l'Autorità comunale potrà subordinare l'attività di cui al precedente comma, a prescrizioni e cautele particolari, atte a diminuire l'impatto od il disagio acustico prodotto dal funzionamento delle apparecchiature sonore.
5. L'omesso rispetto del divieto e dell'obbligo previsti al comma 1 comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.
6. Coloro che non rispettano i provvedimenti assunti ai sensi del comma 2 ovvero non rispettano le prescrizioni di cui al comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 65,00 ed un massimo di € 390,00.
7. Chiunque non rispetta il divieto di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

Art. 62 - Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornalieri o altri comunicati.
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.
3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Locale.
4. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.
5. Coloro che non ottemperano alle disposizioni previste dal presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 63 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida nell'interno dei pubblici locali.
2. Coloro che non ottemperano alle disposizioni previste dal presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 64 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o in qualsiasi altra maniera, la pubblica quiete.

2. Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
3. Coloro che non ottemperano alle disposizioni previste dal presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.
4. In caso il disturbo prodotto dall'animale perduri oltre la diffida di cui al comma due, al proprietario dell'animale e al detentore, se persona diversa, si applica la sanzione amministrativa di € 400,00.

Art. 65 – Venditori a domicilio, distribuzione di pubblicità presso il domicilio delle persone.

1. Nei casi in cui presso gli edifici di residenza delle persone, sia chiaramente esposto che le medesime non vogliono essere contattate da venditori ambulanti di merce e/o non vogliono che sia lasciata pubblicità in qualsiasi forma, è fatto divieto a chi esercita la vendita ambulante o a chi distribuisce pubblicità, di suonare ai campanelli di ingresso di detti immobili ovvero di depositare la pubblicità nella cassetta della posta, sotto la porta o in ogni altra posizione raggiungibile dal suolo pubblico.
2. I trasgressori a quanto disposto dal precedente comma sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ad € 150,00.

Art. 66 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi possono essere fatti funzionare nei seguenti orari:
 - a) il mattino dalle ore 8 alle ore 12,30;
 - b) il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
2. Il suono degli apparecchi dovrà però essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti o gli abitanti vicini.
3. I limiti di cui al comma 1 valgono anche per i negozi di vendita di strumenti musicali relativamente all'uso per prova dei medesimi.
4. Il negoziante che non ottempera alle disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

Art. 67 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7 del mattino, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.
3. L'omesso rispetto dei divieti ed obblighi previsti dal presente articolo, comporta a carico

del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 68 - Impianti di allarme per gli edifici

1. Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto installati presso gli edifici di residenza o produttivi ivi compresi quelli a destinazione commerciale, artigianale o per l'erogazione di servizi alle persone, devono rimanere in funzione per non più di tre minuti continuativamente.
2. La ripetizione del segnale per lo stesso episodio è ammessa per un numero di volte non superiore a tre, con un intervallo minimo fra una segnalazione e la successiva di un minuto.
3. La violazione di cui ai precedenti commi, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

CAPO VII

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 69- Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati, solventi e colori, prodotti chimici pericolosi.
3. L'autorizzazione potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.
4. L'omessa richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 1, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

Art. 70 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma, i depositi di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere dotate di porta tagliafuoco.
5. Il trasgressore alle disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

Art. 71 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa, fatti salvi i divieti di legge, la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato ammassare in essi materiale da imballaggio, carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di

serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire il getto di oggetti dall'esterno che possono innescare incendi. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
4. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
 - b. le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;
 - c. le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore, realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - d. per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».
6. Il trasgressore agli obblighi ed ai divieti previsti dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

Art. 72 - Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.
2. Il trasgressore alle disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

Art. 73 - Forni

1. Non si possono attivare forni senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni, oppure con altro sistema tecnologico di equivalente o migliore efficacia, la cui idoneità deve essere certificata da apposita

dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi.

3. L'omessa richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 1, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.
4. La mancata osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, comporterà la revoca di essa
5. Il trasgressore alle disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 74 - Uso di fiamma libera e stufe da esterno

1. E' assolutamente vietato:
 - a. l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b. riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
 - c. fornire di alcool, petroli e benzine le lampade, i fornelli ed altri sistemi di combustione funzionanti con i predetti combustibili, mentre essi sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.
2. L'impiego di stufe da esterno presso i pubblici esercizi ed in occasione di sagre, manifestazioni pubbliche in genere, è ammesso a condizione che non soggiaccia alla vigente normativa per la prevenzione degli incendi e che sia ottenuto nulla – osta da parte dell'Ufficio tecnico, il quale in riferimento alla potenza, alla tipologia dell'apparecchiatura e del combustibile utilizzato, disporrà le opportune cautele d'uso.
3. Il trasgressore alle disposizioni previste dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.
4. L'omessa richiesta del nulla osta di cui al comma 2 ovvero l'uso di stufe da esterno in difformità alle prescrizioni in esso contenute, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 60,00 ed un massimo di € 360,00, non immediatamente conciliabile.
5. L'Amministrazione comunale, qualora venga contestata una delle violazioni indicate al comma 4, intima all'utilizzatore dell'impianto mediante diffida, la rimozione di detti impianti di riscaldamento entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi a cura del Comune e le spese saranno poste a carico del soggetto a cui è stata indirizzata la diffida.

Art. 75 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P. S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi, mozziconi di sigaretta od altri oggetti accesi.
4. Nei centri abitati è vietato accendere fuochi liberi. Nei giardini e nei cortili è consentito accendere fuochi servendosi di appositi camini o bracieri senza arrecare incomodo alle confinanti proprietà.
5. Il trasgressore alle disposizioni previste dal comma 1, 3 e 4 del presente articolo nonché delle disposizioni impartite con l'autorizzazione di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.
6. L'omessa richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 2 è sanzionata amministrativamente con il pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 76 - Animali pericolosi o vaganti liberi

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini, non potranno essere introdotti nel centro abitato se non trasportati su idonei veicoli, adottando altresì ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone, seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
2. I cani e qualsiasi altro animale vagante libero nel centro abitato che possa recare danno alle persone, sarà catturato e custodito presso apposite ed idonee strutture.
3. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
4. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.
5. Il trasgressore alle disposizioni dei cui al comma 1 o 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

Art. 77- Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
2. Il trasgressore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 78 - Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.
3. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.
4. Il trasgressore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00

ed un massimo di € 75,00.

Art. 79 - Trasporto di acqua gassata e di seltz

1. I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.
2. Il trasgressore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 80 - Scalpellamento di vie o piazze

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.
3. Il trasgressore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 81 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o qualsiasi altro materiale.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.
4. Il trasgressore alle disposizioni i cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.
5. Nel caso non vengano rispettate le prescrizioni di cui al comma 3, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese; a carico del trasgressore di esse si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

Art. 82 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.
3. Il trasgressore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 83 - Materiale di demolizione

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.
2. Il trasgressore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 84 - Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane del piano terra quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.
2. Il trasgressore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 85 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.
2. Il trasgressore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.
3. In caso di accertato omesso rispetto del comma 1) l'Autorità comunale, fatta salva la sanzione di cui al precedente comma, intima mediante diffida al proprietario del pozzo, cisterna o simile, l'adozione degli opportuni ripari entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, a cura del Comune saranno installati il parapetto ed ogni altra struttura ritenuta necessaria ad eliminare il pericolo. Le conseguenti spese saranno poste a carico del soggetto a cui è stata indirizzata la diffida.

Art. 86 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.
2. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi dal tramonto all'alba.
3. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi affinché rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.
4. Il trasgressore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 87 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

1. Fatto salvo quanto stabilito in materia da altri specifici regolamenti comunali, ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
 - a. salire e scendere quando la vettura è in moto;
 - b. salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - c. salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - d. parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
 - e. insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
 - f. occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - g. sputare all'interno delle vetture;
 - h. portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
 - i. essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
 - j. cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
 - k. portare cani o altri animali;
 - l. distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.
2. Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.
3. Il personale di servizio sugli autobus deve:
 - 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
 - 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
 - 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.
4. Il trasgressore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

CAPO VII
DISPOSIZIONI ANNONARIE E SUL COMMERCIO

Art. 88 - Orari degli esercizi

1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 89 - Pesatura delle merci. Disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.
3. Il trasgressore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 90 - Vendita e scorta delle merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima.
2. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.
3. Il trasgressore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00

Art. 91 - Vendita del pane

1. Fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari in materia, la consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
2. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.
3. Il trasgressore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00

Art. 92 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

1. Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita ecc..

2. Colui che esercita la vendita dei prodotti indicati al comma 1 senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero senza esserne in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00

Art. 93 - Merce venduta con il sistema self service

1. Nei negozi dove avviene la vendita di prodotti alimentari non confezionati con il sistema del self service, è fatto obbligo al negoziante di mettere e mantenere a disposizione dei clienti un adeguato numero di guanti monouso, idonei a permettere il tocco della merce da parte degli acquirenti.
2. I clienti che toccano prodotti alimentari non confezionati, esposti per la vendita con il sistema di cui al comma 1, devono indossare i guanti monouso di protezione messi a disposizione dall'esercente il negozio.
3. Il negoziante che non ottempera alle disposizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.
4. Il cliente che omette di fare uso del guanto di protezione monouso per toccare la merce esposta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 94 - Esalazioni provenienti dalle merci

1. I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.
2. Il trasgressore alle disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 95 - Tabella per la vendita del combustibile

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.
2. Il trasgressore alle disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 96 - Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico - edilizio e per destinazione d'uso.

Art. 97 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

1. I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.
2. Il trasgressore alle disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 98 - Requisiti dei carretti utilizzati per la vendita di merci su aree pubbliche

1. I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1 e cm. 20 compreso i mozzi delle ruote: devono portare l'indicazione del titolare del mezzo ed il suo recapito.
2. Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.
3. L'omesso rispetto delle prescrizione di cui ai precedenti commi, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

CAPO IX
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 99 - Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, se prima non sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità comunale.
2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.
4. L'esercizio di mestieri girovaghi in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero anche se richiesta e non ancora rilasciata, comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.
5. Il trasgressore alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00.

Art. 100 - Baracche per pubblici spettacoli

1. Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
2. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.
3. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.
4. Ai concessionari è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
 - b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.
5. L'omessa richiesta della concessione di cui al comma 1, comporta a carico del trasgressore, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00. All'accertamento dell'infrazione consegue anche l'obbligo, se la baracca si trova su suolo pubblico, della rimozione della stessa con la procedura prevista all'art. 8 comma 5 e 6 del Regolamento.
6. Il concessionario che viola le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00.

Art. 101 - Elemosina

1. E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare o raccogliere l'elemosina con insistenza, molestia o in modo offensivo, in particolare nei pressi o all'interno dei cimiteri e delle case di cura, ovvero nei pressi o all'interno dei luoghi di culto ove tale attività non sia collegabile alla funzione religiosa in corso.
2. La violazione di cui al precedente comma comporta a carico del trasgressore, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di €25,00 ed un massimo di €75,00, nonché l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.
3. Coloro che diffidati dall'agente verbalizzante a cessare l'attività, vengono colti nel medesimo giorno e luogo a chiedere l'elemosina o a mendicare, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di €75,00 ed un massimo di €450,00.

CAPO X
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 102 - Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 103 - Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI SANZIONI

Art. 104 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ovvero dal personale indicato nell'art. 2 comma 3.
2. Le violazioni sono sanzionate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Quando nel Regolamento una sanzione amministrativa è dichiarata non immediatamente conciliabile, l'agente verbalizzante redige il verbale di contestazione dell'infrazione rilevata, indicando in esso il minimo ed il massimo della sanzione amministrativa prevista per la norma violata, precisando che l'Autorità comunale provvederà con successivo atto, a determinare l'esatto ammontare della sanzione amministrativa da pagare per conciliare l'infrazione verbalizzata.
4. Il comando o l'ufficio a cui appartiene il verbalizzante curerà, se non è avvenuta la contestazione immediata, la notifica del verbale al trasgressore ed all'obbligato in solido, nonché la trasmissione dello stesso al competente ufficio comunale incaricato, se del caso, di determinare la somma di denaro da pagare per l'infrazione verbalizzata oppure di assumere gli ulteriori provvedimenti previsti dalla norma.
5. Il comando o l'ufficio a cui appartiene il verbalizzante, nel trasmettere il verbale di cui al comma precedente, informerà ai sensi dell'art. 11 della legge n° 689 / 1981, l'ufficio comunale incaricato dell'applicazione della sanzione amministrativa di tutte le altre circostanze di fatto utili a determinarne l'importo.

Art. 105 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 106 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione, senza rimborso di quanto per esse versato, nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto oggetto di verbalizzazione;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si protrarrà sino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo non superiore a giorni trenta, senza possibilità di ottenere prolungamenti temporali della concessione, autorizzazione in essere.

CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 107 - Procedure autorizzative

1. In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.

Art. 108 - Disposizioni transitorie

1. Salvo che non sia diversamente specificato nel Regolamento, tutte le licenze, i permessi, i nulla osta, le concessioni e le autorizzazioni in esso previste, riferibili a situazioni che precedentemente alla sua approvazione non necessitavano di titolo autorizzativo, debbono essere ottenute dagli interessati entro otto mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Le situazioni già autorizzate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, se diversamente disciplinate, debbono essere regolarizzate nel medesimo termine temporale indicato al comma 1. Sono fatti salvi casi particolari connessi a concessioni esistenti immodificabili, le quali comunque per mantenere la loro efficacia dovranno essere valutate dai competenti Uffici comunali.
3. Nel periodo di transizione di cui al comma 1, non trovano applicazione nei confronti dei soggetti tenuti a munirsi delle licenze, i permessi, i nulla osta, le concessioni e le autorizzazioni previste dal Regolamento, le sanzioni amministrative indicate nelle corrispondenti statuizioni derogate.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente regolamento di polizia urbana ed ogni altra disposizione od atto di natura non regolamentare, contrastante con quanto disposto dal presente articolato normativo.

Art. 109 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga, salve le deroghe in esso indicate, tutte le parti di regolamenti, le ordinanze, le consuetudini che sono normate o risultino in contrasto con uno degli articoli che precedono